

Deliberazione del Consiglio
n. 245 del 3 giugno 2024

Rif. Verbale n. 6/2024

OGGETTO: *Recepimento nuovo regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.*

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in data 3 giugno 2024 in seduta ordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 4.2 del regolamento di funzionamento del CROAS, dalle ore 17:13 alle ore 19:27, presenti i sotto indicati Consiglieri:

	Cognome	Nome	Sezione	P	A
<i>Presidente</i>	ZAMBELLO	Mirella	Sez. A	X	
<i>Vicepresidente</i>	SPADER	Jessica	Sez. B	X	
<i>Segretario</i>	POZZATO	Chiara	Sez. B	X	
<i>Tesoriere</i>	SINIGAGLIA	Marilena	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	APPON	Francesca	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	BELLOTTO	Barbara	Sez. A		X
<i>Consigliere</i>	BERTI	Simona	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	BONIN	Franca	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	PIN	Eliana	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	DILIBERTI	Marco	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	FRANCHI	Giulia	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	GIULIARI	Alberto	Sez. B		X
<i>Consigliere</i>	VOLTAN	Tobias	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	ZANELLA	Samuele	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	ZANON	Vittorio	Sez. A	X	

VISTO il DM 11 ottobre 1994, n. 615;

VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169;

VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche;

VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5;

PRESO ATTO della comunicazione del CNOAS prot. N. 1996/24 del 3/05/2024, con cui trasmette il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale



dell'Ordine degli Assistenti Sociali, deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2024;

RITENUTO pertanto opportuno il suddetto regolamento, che si allega alla presente e che sarà reso disponibile a tutti gli iscritti, tramite pubblicazione nel sito istituzionale;

DELIBERA

con i seguenti voti: FAVOREVOLI: TREDICI, CONTRARI: NESSUNO, ASTENUTI: NESSUNO

1. Di approvare il recepimento del nuovo regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2024;
2. Di pubblicare il regolamento nel sito istituzionale del CROAS Veneto.
3. Di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo.

Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 1 (uno) allegato.

La Presidente dell'Ordine

Ass. Soc. d.ssa Mirella Zambello

Il Segretario dell'Ordine

Ass. Soc. d.ssa Chiara Pozzato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell'art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell'albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto <https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/> ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

**Approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 20 aprile 2024 con delibera n. 83**



IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

- Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la L. 23 marzo 1993, n. 84;
- Visto il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
- Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;

approva il seguente Regolamento

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, ad Enti e organismi con riguardo ad iniziative o a pubblicazioni di particolare rilevanza e di interesse per la professione.

Il regolamento disciplina, inoltre, la concessione del patrocinio a percorsi di alta formazione o Master di I e II livello per la preparazione all'attività di Supervisione professionale.

Il patrocinio e il logo del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (di seguito CNOAS) vengono concessi a titolo gratuito.

Art. 2 Requisiti

Il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali può essere concesso a insindacabile giudizio del CNOAS.

Per i percorsi di alta formazione o Master di I e II livello per la preparazione all'attività di Supervisione professionale agli assistenti sociali, il patrocinio può essere riconosciuto unicamente qualora siano presenti i seguenti requisiti:

- a) il progetto è presentato direttamente da una Università o da un soggetto autorizzato alla formazione continua, in collaborazione con una Università;
- b) i percorsi siano master universitari di primo o secondo livello o corsi universitari di alta formazione che rilascino un titolo abilitante e, ove previsti, relativi CFU;



- c) presenza di professionisti assistenti sociali tra i docenti e, qualora sia rivolto anche ad altre professioni, preveda la presenza dei professionisti a cui il master o il corso di alta formazione si rivolge;
- d) almeno 2 CFU o 50 ore di attività di laboratori di simulazione e/o tirocinio sulla supervisione, di cui almeno due terzi in presenza, con obbligo di frequenza, condotti e/o guidati da assistenti sociali con comprovata esperienza di supervisione professionale;
- e) i master e i corsi di alta formazione devono prevedere un numero di partecipanti coerente con le attività indicate e modalità di laboratorio e/o tirocinio: quest'ultime attività devono essere svolte in gruppi composti da un numero massimo di 20 partecipanti.

Art. 3 Modalità di richiesta

Le richieste di patrocinio devono essere inviate al CNOAS a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale info@cnoas.it, almeno 60 giorni prima dell'evento, iniziativa o pubblicazione con allegata la relativa documentazione:

- a) istanza con nome e recapiti del responsabile;
- b) programma, contenuti, caratteristiche e denominazione;
- c) abstract presentazione, obiettivi di interesse specifico per i professionisti, eventuale luogo di realizzazione;
- d) per le richieste di patrocinio a Scuole di Alta Formazione, Master di II e III livello per la preparazione all'attività di Supervisione professionale agli assistenti sociali deve inoltre essere allegata dichiarazione attestante la presenza di tutti i requisiti previsti all'art. 2.
- e) una espressa dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le condizioni richieste dal CNOAS per la concessione del gratuito patrocinio.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine dei 60 giorni di cui al primo capoverso non saranno prese in considerazione, salvo diverse esigenze del CNOAS e sempre che sussistano i tempi tecnici necessari.

Art. 4 Valutazione della richiesta

Il CNOAS valuterà le richieste pervenute durante la prima seduta di Consiglio utile con proprio atto deliberativo. A seguito di valutazione, il CNOAS, giusto motivato atto deliberativo, potrà concedere il patrocinio. La valutazione del Consiglio Nazionale è discrezionale, autonoma ed insindacabile.



Art. 5 Durata del patrocinio e adempimenti derivanti dalla concessione

Il patrocinio concesso è riferito al singolo percorso. In caso di modifiche di qualunque tipo è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione al CNOAS che dovrà nuovamente valutare la richiesta e deliberare le modifiche nella prima seduta consiliare utile. I beneficiari dovranno riportare la dicitura "Patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali" ed il logo del Consiglio Nazionale sulla locandina/copertina/prodotto informatico/video dell'iniziativa patrocinata, previa sottoscrizione della liberatoria relativa. Le dimensioni del logo e della suddetta dicitura non possono essere di dimensioni inferiori ad altri loghi e diciture dell'iniziativa e deve essere riportato in posizione ben visibile.

Art. 6 Divieti, deroghe, clausola di recesso

La richiesta di partecipazione di consiglieri nazionali in carica non comporta in automatico la concessione del patrocinio. La concessione del patrocinio non implica la concessione di crediti formativi o l'esonero del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per tale riconoscimento. Il CNOAS si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto dichiarato nella richiesta. Il CNOAS si riserva comunque il diritto di ritirare la concessione del patrocinio a proprio insindacabile giudizio.